



CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
RETE DI INTERVENTO PSICOLOGICO PRE E POST EVENTO CRITICO
DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL BIENNIO 2020/2022
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI.**

Art. 1. PREMESSA	3
Art. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO	7
Art. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE	7
3.1 FUNZIONI RETE D'INTERVENTO PSICOLOGICO	8
Art. 4. GESTIONE ATTIVITÀ E TEMPISTICHE	10
Art. 5. PENALI	11
Art. 6. DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ	11
Art. 7. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	12
7.1 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI.....	13
Art. 8. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	13
Art. 9. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	14
Art. 10. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI.....	15
Art. 12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	15
Art. 13. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	18
Art. 16. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	18
Art. 17. REVISIONE PERIODICA PREZZI	19
Art. 18. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.....	19
Art. 19. DIRITTO DI RECESSO	20
Art. 20. CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014	20
Art. 21. SPESE CONTRATTUALI	20
Art. 22. FORO COMPETENTE	20
Art. 23. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	21
Art. 24. TERMINI E COMMUNICAZIONI.....	21
Art. 25. NORME DI RIFERIMENTO	21
Art. 26. ACCESSO AGLI ATTI	21
Art. 27. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.....	22
Art. 28. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	22
Art. 29. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	23
Art. 30. PATTO D'INTEGRITÀ	23
Art. 31. CLAUSOLA DI ESTENSIONE.....	24



Art. 1. PREMESSA

Al fine di contestualizzare al meglio il servizio oggetto di gara si ritiene di dover descrivere di seguito chi sia AREU, quale siano le sue funzioni e precisare quanto sino ad ora effettuato per garantire il servizio di intervento psicologico.

AREU: Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con Legge Regionale n. 32 del 12 dicembre 2007 "Istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)", successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

L'AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. 6994 del 2 aprile 2008 "Attivazione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della Legge regionale n. 32/2007".

L'Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, nell'ambito dei LEA, deve garantire su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni sanitarie a rete.

Con la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare con l'art. 16 l'Azienda ha avuto un ulteriore sviluppo e stabilizzazione delle proprie funzioni.

Per effetto della citata L.R. n. 23/2015 (e delle ulteriori modifiche disposte con L.R. n. 34/2016) la *mission* è di garantire, nel territorio della Regione:

- l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera (118);
- il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
- il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
- l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 1.1. 2. sul territorio lombardo, in ottemperanza alla relativa direttiva europea;
- il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
- l'attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).

Inoltre, per le funzioni delegate, l'Azienda:

- a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale;
- b) svolge le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e nei confronti del Ministero della Salute;
- c) esercita attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;



- d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L'AREU realizza gli obiettivi sopracitati attraverso:

- una struttura centrale di direzione (Direzione AREU) che ha come obiettivo principale la gestione delle risorse aziendali per raggiungere gli obiettivi assegnati;
- molteplici strutture periferiche presenti sul territorio regionali che svolgono specifiche funzioni.

Per quanto attiene l'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera AREU realizza la direzione del soccorso sanitario attraverso:

- una struttura centrale di coordinamento (Direzione AREU)
- 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) distribuite sul territorio regionale con un'area di competenza approssimativamente provinciale, che comprendono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso sul territorio.
- 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza che coordinano gli interventi di soccorso su aree di competenza sovra provinciale

Le Articolazione Aziendali territoriali (AAT)

L'organizzazione del soccorso sanitario è affidato alle 12 AAT presenti sul territorio regionale, ciascuna con un'area di competenza provinciale, con la funzione di assicurare l'attuazione del soccorso extra ospedaliero nell'area di pertinenza. Le AAT garantiscono la gestione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione Lombardia e dispongono di personale e mezzi messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie, da Enti e Associazioni di soccorso e dalle Cooperative sociali per le attività predefinite. Inoltre gestiscono i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza, con il Terzo settore e con tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al soccorso territoriale.

Le AAT sono il fulcro dell'organizzazione territoriale e del coordinamento tra assistenza extra e intraospedaliera. Hanno l'obiettivo di organizzare e gestire la formazione del personale e l'attività dei mezzi di soccorso nell'area di competenza.

L'attività di soccorso sanitario viene svolta:

- da personale medico, infermieristico e tecnico messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, così come definito dalle specifiche convenzioni sottoscritte tra AREU e ASST/Fondazioni IRCCS
- da volontari e dipendenti di Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che svolgono l'attività di soccorritore e autista soccorritore.

Per ogni AAT sono stati individuati un Responsabile Medico e un Coordinatore Infermieristico; la figura del Responsabile di AAT è scelta concordemente tra il Direttore Generale di AREU e il Direttore Generale della ASST/Fondazione IRCCS sede di AAT.

Il personale operante presso le AAT regionali dipende funzionalmente da AREU e giuridicamente/amministrativamente dalle ASST/Fondazioni IRCCS di appartenenza.

Le Articolazioni Aziendali Territoriali



Le Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU)

La gestione dei soccorsi è affidata alle 4 SOREU con competenza sovra provinciale. La loro funzione principale è quella di assicurare l'organizzazione dei soccorsi dell'area di competenza con il supporto di un'unica centrale tecnologica (integrata da una centrale di backup).

Le SOREU, attraverso le centrali Uniche di Risposta (CUR) del Numero Unico Europeo 1.1.2. ricevono le chiamate di richiesta di soccorso sanitario provenienti dal territorio della Regione Lombardia, le gestiscono per la specifica funzione sanitaria e provvedono all'invio e al governo dei mezzi, fino al completamento del soccorso e/o all'eventuale affidamento della persona assistita alle Strutture ospedaliere più idonee.

Funzioni principali delle SOREU sono:


- la ricezione e la gestione delle richieste di soccorso sanitario filtrate dalle CUR NUE 1.1.2. che garantiscono la localizzazione/identificazione del chiamante, l'impostazione della scheda di soccorso e la continuità del contatto telefonico con il chiamante;
- la risposta adeguata alle situazioni di urgenza o emergenza sanitaria, ordinaria e in maxi-emergenza;
- l'attivazione del/i mezzo/i più appropriati, compresi quelli su ala rotante;
- il supporto sanitario e logistico agli equipaggi di soccorso
- la scelta della destinazione ospedaliera, dei codici di invio e di rientro dei mezzi di soccorso sanitario in relazione alle condizioni cliniche dei pazienti, alla disponibilità dei mezzi di soccorso sul territorio, e alla distribuzione e tipologia delle Strutture Ospedaliere classificate nella loro specifica tipologia nell'ambito delle "reti di patologia" definite e approvate dagli atti di programmazione regionale;
- il monitoraggio delle risorse ospedaliere disponibili, effettuabile anche utilizzando lo strumento "EUOL" (Emergenza Urgenza On Line), ove disponibile, per far fronte a eventuali difficoltà di ricezione dei pazienti quali, ad esempio, l'accessibilità alle sale operatorie specialistiche/emodinamiche, le indisponibilità ricettive in caso di eventi straordinari, di attivazione dei Piani di Emergenza Interni per Massiccio Afflusso di Feriti.



1. a Milano (AAT di Milano e Monza Brianza)
2. a Como (AAT di Como, Varese e Lecco)
3. a Bergamo (AAT di Sondrio, Bergamo e Brescia)
4. a Pavia (AAT di Pavia, Cremona, Mantova e Lodi)

La riorganizzazione del soccorso sanitario è stata realizzata parallelamente all'estensione su tutto il territorio regionale del Numero Unico dell'Emergenza 112.

Le Centrali Operative del 112 (site a Milano, Brescia e Varese) garantiscono la ricezione e lo smistamento di tutte le chiamate di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso sanitario e soccorso tecnico) alle Amministrazioni competenti



Le chiamate per il 118 cadono sulla Centrale 112 che inoltra alla SOREU di riferimento la comunicazione con la localizzazione e l'individuazione del chiamante. La SOREU prende in carico la chiamata per gli aspetti clinico assistenziali e per l'individuazione di quali e quanti mezzi di soccorso inviare. L'effettiva disponibilità dei mezzi, con un preciso e garantito



riferimento alle associazioni e organismi associativi del soccorso locali, resta in capo alla singola AAT.

AREU e la Rete di Intervento Psicologico Post-evento Critico

A partire dal 2007 **Regione Lombardia** attraverso **IREF** ha realizzato in collaborazione con l'**Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management** un **progetto formativo**, suddiviso in più livelli, nei confronti del **personale 118** nell'ambito della **protezione e gestione degli stress traumatici**. Il progetto si proponeva di realizzare, a differenti e progressivi livelli formativi, l'obiettivo di dare specifiche competenze operative di *stress management*, *peer-support* e *coaching salutogenico* a una certa quota del personale sanitario delle AAT lombarde.

AREU accogliendo attraverso il **Laboratorio Analisi e Sviluppo (LAS)** "**Benessere in emergenza**" le istanze degli operatori delle AAT e SOREU, ha ritenuto di dare continuità a tale progetto.

Nel corso di questi anni è emersa l'esigenza di proseguire e completare gli aspetti formativi con dei momenti di supervisione e monitoraggio psicologico del sistema di gestione degli eventi critici, finalizzati in particolare a supportare i peer nell'esercizio della loro funzione.

L'apporto congiunto delle esperienze e competenze dello staff di professionisti dell'IEPeSM, del LAS e dei referenti AREU, ha portato a delineare un **progetto sperimentale** che consentisse di mettere a disposizione di ogni AAT/SOREU lombarda una **Rete di Intervento Psicologico Post-evento Critico** realizzata da **psicologi specialisti in stress management nell'ambito dell'emergenza urgenza**.

Nel biennio 2011-2013 AREU, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management (IEPteSM), ha realizzato un progetto sperimentale che ha messo a disposizione di ogni AAT e SOREU lombarda un sostegno psicologico per gli operatori sanitari e soccorritori che operano nei servizi di emergenza urgenza extraospedaliera in caso di esposizione ad eventi considerati critici.

Tale sostegno è stato effettuato da operatori specificatamente formati (peers supporter) affiancati da psicologi specialisti in stress management nell'ambito dell'emergenza urgenza sanitaria messi a disposizione dall'IEPteSM.

Al termine del biennio i risultati della sperimentazione effettuata, anche a fronte del rapporto stilato dal Direttore Tecnico Organizzativo dello IEPteSM, hanno dimostrato l'utilità del servizio e la necessità di continuare a erogarlo attraverso una organizzazione che garantisca la funzione di supporto condiviso fra psicologi e peers in caso di incidente.

Art. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto prevede la fornitura del servizio di organizzazione e gestione della rete di intervento psicologico pre e post evento critico al personale addetto al soccorso sanitario di tutta la Regione Lombardia.

Di seguito sono dettagliate le caratteristiche organizzative gestionali minime necessarie per l'espletamento del servizio; **ove il progetto presentato non rispettasse tali caratteristiche minime necessarie verrà escluso dalla gara.**

Art. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Il soggetto partecipante dovrà presentare un documento descrittivo del servizio offerto nel quale possa essere verificata la presenza delle caratteristiche/criteri organizzativi di seguito descritti, al fine di poter verificare che quanto offerto rispetti tali caratteristiche.



3.1 FUNZIONI RETE D'INTERVENTO PSICOLOGICO

La Rete di intervento Psicologico Post-evento Critico deve fornire, in sinergia con gli operatori sanitari formati al peer support all'interno delle singole AAT/SOREU, azioni di sostegno psicologico di pronto e medio intervento al personale affetto dalle conseguenze emotive derivanti dall'esposizione/coinvolgimento a/in un grave evento critico o esposto a situazioni considerate particolarmente stressogene.

Gli interventi dovranno contribuire allo sviluppo di una cultura salutogenica di base, che si ritiene essere la forma privilegiata di tutela e prevenzione dell'impatto traumatico degli eventi maggiori affrontati dal personale. Tale cultura è la principale garanzia di accrescere la capacità da parte del personale dell'emergenza urgenza di mettere in atto, in futuro, risposte più adattive e meno disfunzionali a seguito di incidenti critici.

Gli psicologi della Rete dovranno soddisfare queste funzioni:

1. supervisionare e supportare il progetto peer to peer e di auto-aiuto degli operatori del soccorso in continuità con quanto effettuato nei precedenti anni;
2. affiancare e/o supervisionare l'operato dei i peer supporters negli interventi di ascolto attivo dei colleghi e dei soccorritori coinvolti in incidenti critici
3. valutare e se necessario offrire uno o più incontri di counseling nei casi che necessitano un intervento di sostegno psicologico;
4. elaborare e attivare misure di tutela, sviluppo, rinforzo del resilience network in ogni AAT / SOREU/CUR attraverso la promozione di attività e interventi salutogenici facilmente accessibili al personale, nella forma di incontri individuali e di gruppo di aggiornamento, sensibilizzazione e coaching sul tema della prevenzione dello stress cronico e critico;
5. affiancare gli operatori delle SOREU nell'attività di Riascolto di chiamate risultate critiche dal punto di vista comunicativo e/o relazionale sia su richiesta dell'operatore stesso, sia su richiesta del Responsabile di SOREU al fine di migliorare negli operatori la consapevolezza delle eventuali disfunzionalità nelle loro modalità di comunicazione e relazione e far loro apprendere strategie utili a rendere la comunicazione e la relazione col chiamante un veicolo efficace alla trasmissione delle informazioni necessarie alla messa in atto delle corrette procedure e alla costruzione di una relazione ottimale col chiamante;
6. collaborare all'implementazione delle abilità di comunicazione del personale dei Mezzi di Soccorso con le diverse tipologie di utenti e nelle diverse situazioni
7. analizzare i comportamenti adottati in situazioni di difficoltà relazionale al fine di prevenire eventi aggressivi e adottare tecniche di contenimento
8. fornire consulenza nella gestione di particolare criticità ai Responsabili o Coordinatori delle AAT/SOREU/CUR 112, in particolare in ambito di adozione di interventi per la prevenzione di situazioni di stress degli operatori o per particolari problematiche psico emotive nella gestione del personale.



Direttore Tecnico Organizzativo con funzione di coordinamento e supervisione

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un Direttore Tecnico Organizzativo che avrà funzione di coordinamento e supervisione della rete di intervento psicologico per garantirne il buon funzionamento, l'omogeneità del livello qualitativo e della tipologia di servizio erogato su tutto il territorio regionale e l'adeguatezza degli interventi ai requisiti richiesti.

Il Direttore ha il compito di:

- gestire il rapporto diretto con la struttura di AREU deputata alla presente attività coordinandosi con la stessa per definire l'organizzazione del servizio e il confronto su problematiche riscontrate nell'erogazione dello stesso;
- garantire ad AREU consulenza su aspetti relativi a problematiche inerenti al benessere psico emotivo del personale addetto al soccorso e alle Centrali Uniche di Risposta 112
- coordinare le attività degli psicologi individuati per lo svolgimento del servizio garantendo il loro costante aggiornamento e supervisione
- garantire partecipazione propria o di un collaboratore agli incontri del Laboratorio Analisi e Sviluppo per gli aspetti relativi alla progettazione di attività trasversali alle AAT
- relazionare ad AREU con cadenza almeno quadrimestrale la tipologia e la quantità degli interventi effettuati dagli psicologi anche ai fini amministrativi, tenendo conto degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
- garantire il corretto funzionamento del servizio e la continuità dello stesso anche in caso di assenze del personale individuato, soprattutto nel corso della gestione di un evento critico.

Si prevede che per svolgere tale attività siano necessarie c.a 120 ore annue.

Psicologi referenti per AAT/SOREU/CUR

Premesso che l'aggiudicatario dovrà garantire la copertura del servizio sull'intero territorio regionale con una propria equipe già operativa nell'ambito della propria struttura organizzativa da almeno 5 anni. Tale equipe dovrà essere costituita da almeno 6 psicologi, che lavoreranno in sinergia sul territorio regionale pur essendo garantita ad ogni AAT, SOREU e CUR il riferimento specifico ad uno di loro a garanzia della effettuazione di interventi tempestivi in caso di evento critico e della costruzione di un rapporto di conoscenza e fiducia tra i peer e lo psicologo di riferimento per la propria AAT.

In particolare dovrà essere garantito:

- l'intervento, con contatto telefonico, entro e non oltre le 12 ore su richiesta dei Peer o dei Responsabili/Coordinatori di AAT/SOREU/CUR;
- il primo ascolto del personale coinvolto nell'evento critico attraverso i Peer supporters o, solo se specificatamente richiesto, con lo psicologo entro e non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento;
- la supervisione al gruppo dei peer per migliorare le proprie capacità di intervento;
- incontri col personale delle AAT/SOREU/CUR finalizzati a sviluppare una cultura della condivisione del carico emozionale e facilitare la rielaborazione dello stress;
- incontri con il personale per confronto e supporto in situazioni particolarmente critiche per il carico emotivo o per consulenza su problematiche di tipo



comunicativo relazionale.

Si dettagliano di seguito le qualificazioni che devono essere possedute, a pena di esclusione dalla gara/risoluzione del contratto, dagli Psicologi che svolgeranno il servizio:

- a) regolare iscrizione all'Ordine degli Psicologi Sezione A (Laurea specialistica in Psicologia, tirocinio clinico di un anno presso strutture sanitarie e superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione);
- b) competenza specifica nell'ambito della psicologia delle emergenze sanitarie e della psicotraumatologia da comprovare attraverso alternativamente:
 - il conseguimento del diploma di un Master pluriennale universitario o equipollente o riconosciuto dagli ordini professionali di non meno di 200 ore in tali discipline;
 - almeno 4 anni di attività su incarico professionale nell'ambito specifico certificato dai soggetti a cui è stato erogato.

Al fine di meglio comprendere le dimensioni del servizio da svolgere si indicano di seguito le ore annuali messe a disposizione per le AAT, le SOREU e le CUR.

1. Attività di supervisione, sensibilizzazione, supporto psicologico ed emotivo, miglioramento delle capacità di autovalutazione e delle capacità comunicativo-relazionali del personale delle AAT che opera sui mezzi di soccorso: 850 ore
2. Attività di riascolto ed analisi delle telefonate a supporto e miglioramento delle capacità comunicative con gli utenti e gli equipaggi per un totale di 400 ore da suddividersi nelle 4 SOREU a favore del personale tecnico e sanitario
3. Attività di supporto a Responsabili ed Operatori delle CUR 112 per un totale di 75 ore

Data l'attuale situazione di incertezza relativa all'evoluzione dell'emergenza epidemica la distribuzione delle ore tra funzione di supporto psico emotivo e quelle dedicate alle attività di miglioramento della capacità comunicativo relazionali sono solo indicative, così come la distribuzione delle ore per AAT/SOREU/CUR. L'aggiudicatario del servizio concorderà con la struttura di AREU deputata alla presente attività l'organizzazione del servizio in modo tale da garantire il corretto funzionamento ed il rispetto dei tempi complessivi previsti distribuendo le ore a disposizione in ragione del variare delle necessità

Art. 4. GESTIONE ATTIVITÀ E TEMPISTICHE

Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del contratto, e comunque previ accordi con la SC SITRA di AREU.

Si specifica che, una volta attivato il servizio, l'intervento richiesto dei Peer o dei Responsabili/Coordinatori di AAT/SOREU/CUR mediante contatto telefonico, dovrà essere garantito entro e non oltre le 12 ore mentre il colloquio con il personale



coinvolto nell'evento critico (nei casi in cui sia specificatamente chiesto un incontro con lo psicologo) dovrà essere garantito entro e non oltre i 5 giorni successivi alla richiesta;

Art. 5. PENALI

Al verificarsi di un evento critico:

- per ogni **giorno** di ritardo, rispetto a quanto offerto, nella risposta telefonica,
- per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto offerto, nell'incontro personale dell'operatore con i peer supporters e/o lo psicologo (in sostanza se l'offerta è entro e non oltre 5 giorni allo scattare del 6° giorno si applicherà il costo orario per ogni giorno di ritardo).

AREU si riserva comunque la possibilità di concordare anche la sostituzione del professionista ove ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio. Il tutto verrà svolto in contraddittorio con il Direttore Tecnico Organizzativo del servizio.

Verrà applicata, in danno del Soggetto aggiudicatario, una penale giornaliera pari al costo orario indicato nell'offerta economica (IVA esclusa) moltiplicato per 8 h, fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa).

Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fideiussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 6. DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ

Le attività oggetto del presente capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attuazione del D.Lgs. 81/2008) e tutela dell'ambiente e, in ogni caso, dovranno svolgersi in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Fornitore dichiara espressamente di aver adempiuto e che adempirà a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di Sicurezza e salvaguardia della Salute dei lavoratori contenuti, fra l'altro, nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i servizi connessi oggetto dell'appalto utilizzando macchine, utensili, attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08) e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto compreso l'obbligo di rispettare la normativa in materia di verifiche periodiche e omologazione.

AREU si riserva di assolvere a tutti gli obblighi di sicurezza posti a loro carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. necessariamente prima di dare esecuzione alle attività oggetto del presente documento.



Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale e si assume ogni responsabilità ad ogni effetto, sia verso i propri dipendenti che verso i terzi, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. In particolare, il Fornitore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità esclusiva, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e danni all'ambiente, in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualora il Fornitore si trovasse a svolgere le attività oggetto del presente documento in ambito di attività in Titolo IV del D.Lgs 81/2008, il Fornitore stesso dovrà attenersi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pertanto, lo stesso si obbliga a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti, nonché le prescrizioni conseguenti alla cooperazione e al coordinamento tra i diversi datori di lavoro delle imprese presenti nell'area in cui si svolgeranno i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 7. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'Azienda Sanitaria, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.



Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Visto l'art. 26 del D.Lgs 81/80 comma 3 e la determinazione n° 3 del 5 marzo 2008 emanata dall'Autorità dei Lavori Pubblici si è valutato che per le caratteristiche delle attività svolte, degli spazi interessati ed gli orari di lavoro dell'appaltatore possono sussistere rischi da interferenze sia nei confronti del personale dell'Azienda sia nei confronti degli utenti in quanto, per ciò che riguarda le attività oggetto del contratto.

Pertanto per le motivazioni sopraesposte si ritiene di non dover precedere alla stesura del DUVRI, ne conseguentemente riconoscere costi aggiuntivi per l'eliminazione di rischi da interferenza.

7.1 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Vista la natura della fornitura che non evidenzia rischi interferenziali, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a Euro: 0,00.

Si specifica in proposito che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati fissati dalla Stazione Appaltante, mentre i costi per la sicurezza aziendale propri dell'attività delle imprese appaltatrici, di cui all'art. 26, comma 6 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere indicati nel documento dalla società concorrente.

Art. 8. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.



L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 9. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 10. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con pec da parte delle stazioni appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la stazione appaltante ha il diritto di:



- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) , a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni ;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto .

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 103.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.



E' facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Sanitaria impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 13. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida che dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte integrante del contratto.

AREU si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Art. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture per la fornitura dovrà avvenire in via posticipata, con cadenza trimestrale, e solo successivamente alla verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, (documentato con relazione dell'attività svolta nel quadrimestre) come dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di AREU.

Le fatture relative al servizio di supporto psicologico dovranno essere emesse IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 1.20) del D.P.R. 633/1972.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi



espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data).

Le fatture dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito www.fatturapa.gov.it, si precisa che il codice univoco dell'Ufficio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: **UF47LI**, reperibile al sito www.indicepa.gov.it.

Pertanto, a decorrere dal 31.03.2015, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, pertanto l'aggiudicatario oltre tale data dovrà provvedere all'invio delle fatture solo in forma elettronica con le modalità definite dalla normativa vigente. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a tale data, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà procedere al pagamento, neppure parziale delle fatture cartacee, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento.

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- alla delibera di aggiudicazione;
- all'ordine di acquisto ove comunicato;
- la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- alla bolla di consegna ove esistente.

Si comunica altresì, che Il nuovo Art. 17-ter del DPR n. 633/72, avente ad oggetto: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" prevede che:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende



sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Pur rimanendo in attesa del previsto Decreto Ministeriale attuativo, e relative circolari interpretative, queste disposizioni in materia di "Split payment", introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza dal 1° gennaio 2015 saranno effettuati al netto dell'IVA esposta in fattura. Tale imposta sarà poi versata all'Erario direttamente a cura dell'Ente pubblico.

Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13.08.2010, n. 136.

Art. 16. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura e deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera c), dell'art. 105 del citato D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, come di seguito riportate:



La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

Art. 17. REVISIONE PERIODICA PREZZI

Data la natura e la tipologia del contratto si esclude la possibilità di introdurre clausole di revisione dei prezzi.

Art. 18. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo @mail pec, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.



Art. 19. DIRITTO DI RECESSO

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano – per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

Art. 20. CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, dovesse intervenire l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione di una convenzione Consip o di una procedura di soggetto aggregatore con le medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non procedere all'aggiudicazione stessa, fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip siano le medesime ovvero migliorative.

Ulteriormente tenuto conto della natura del presente appalto e del fatto che, pur non rientrando la categoria merceologica oggetto della presente fornitura di servizi tra quelle individuate dall'art 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e come da indicazioni pervenute da ARCA (soggetto aggregatore della Regione Lombardia), AREU e le eventuali aziende aderenti successivamente al contratto, nell'ipotesi in cui dovesse essere aggiudicata una gara da Consip o da un soggetto aggregatore, con le caratteristiche tecniche ed organizzative della presente, si riservano di richiedere all'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche della gara stessa e di rescindere il contratto, senza alcun aggravio a carico di AREU e delle Aziende Sanitarie, qualora l'aggiudicatario non accettasse di applicare tali condizioni economiche più favorevoli.

Art. 21. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Art. 22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.



Art. 23. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Art. 24. TERMINI E COMMUNICAZIONI

Tutti i termini e le comunicazioni (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 25. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 26. ACCESSO AGLI ATTI

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, si evidenzia che AREU, – su esplicita richiesta scritta degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dai Concorrenti.

L'accesso alla restante documentazione prodotta dai soggetti partecipanti è subordinato all'acquisizione del consenso del Concorrente, nei cui confronti viene esercitato tale diritto.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti, sarà necessario inoltrare formale istanza all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, quale stazione appaltante capofila della presente procedura di gara.



**Art. 27. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
101/2018.**

Nell'ambito della fornitura del noleggio e dei servizi in oggetto, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati beneficiari del servizio di intervento psicologico (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, l'Impresa aggiudicataria assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*), che entrerà in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).

Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

Art. 28. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al pieno rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottato da AREU dalle diverse Strutture delegate per ciascuna Regione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del Contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.



In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 29. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Ai sensi del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Patto di Integrità è stato pubblicato nella serie Ordinaria n. 6 del 03.02.2014 del BURL e sul sito della Regione Lombardia sotto la voce Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto d'integrità citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto d'integrità.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 2 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 4 del medesimo Codice:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera F D.Lgs. n. 163/06.

Art. 30. PATTO D'INTEGRITÀ

In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione – Programma per la trasparenza e l'integrità, adottato da AREU in attuazione delle disposizioni normative



vigenti in materia, che può essere scaricato dal sito WEB di AREU nell'ambito della sezione amministrazione trasparente - sotto sezione 1° livello: altri contenuti - sotto sezione 2° livello: corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il patto d'integrità allegato alla lettera d'invito.

La mancata accettazione e sottoscrizione del patto di integrità, in sede di presentazione della documentazione di gara, comporta l'esclusione del partecipante.

Il patto di integrità verrà sottoscritto definitivamente da AREU con l'aggiudicatario.

Art. 31. CLAUSOLA DI ESTENSIONE

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali ed IRCCS di seguito elencate:

- ASST Ovest Milanese;
- ASST di Lodi;
- ASST FBF e Sacco;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Nord Milano;
- ASST Santi Paolo e Carlo;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e Martesana;
- IRCCS Tumori;
- IRCCS Besta;
- IRCCS Policlinico Milano;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico TR G. Pini,

indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura, potranno aderire alle medesime condizioni di aggiudicazione sino a 18 mesi successivi dalla sottoscrizione del contratto. L'adesione da parte delle Amministrazioni suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, pari al 300% del valore complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Milano, 27.05.2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zoli



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, qui di seguito citati:

Art. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO	7
Art. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE	7
3.1 FUNZIONI RETE D'INTERVENTO PSICOLOGICO	8
Art. 4. GESTIONE ATTIVITÀ E TEMPISTICHE	10
Art. 5. PENALI	11
Art. 6. DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ	11
Art. 7. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	12
7.1 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI.....	13
Art. 8. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	13
Art. 9. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	14
Art. 10. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI.....	15
Art. 12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	15
Art. 13. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	18
Art. 16. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	18
Art. 17. REVISIONE PERIODICA PREZZI.....	19
Art. 18. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	19
Art. 19. DIRITTO DI RECESSO.....	20
Art. 20. CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014	20
Art. 21. SPESE CONTRATTUALI	20
Art. 22. FORO COMPETENTE	20



Art. 23. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	21
Art. 24. TERMINI E COMMUNICAZIONI.....	21
Art. 25. NORME DI RIFERIMENTO	21
Art. 26. ACCESSO AGLI ATTI	21
Art. 27. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.	22
Art. 28. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	22
Art. 29. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	23
Art. 30. PATTO D'INTEGRITÀ	23
Art. 31. CLAUSOLA DI ESTENSIONE.....	24